



**I.C. Statale
"Donatello"
Via Millet, 30
00133 Roma**



AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI A.S. 2025/26

R.S.P.P. Dott. Pasqualino Appolloni

D.S. Prof.a Carmen Pedicini

Premessa

Nulla è mutato per quanto attiene alle attività didattiche della scuola, né sono stati istituiti nuovi laboratori o variazioni significativamente rilevanti ai fini della sicurezza e della tutela della salute, per cui si ritiene di apportare solo gli aggiornamenti relativi alle variazioni "numeriche" di personale e studenti e ad aggiungere al DVR alcuni nuovi allegati.

ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO

- **Dirigente Scolastico: Prof. a Carmen Pedicini**



- **Lucia VIOLA**
Collaboratore del Dirigente
- **Vania NUCCIARELLI**
Collaboratore del Dirigente
- **Paola MARZILLI**
Coordinatrice Scuola dell'Infanzia
- **Giampietro RICCIONI**
Gruppo di supporto organizzativo plesso Donatello
- **Rosaria SANTILLO**
Gruppo di supporto organizzativo Infanzia
- **Eleonora CREA**
Gruppo di supporto organizzativo plesso Donatello
- **Eleonora RASO**
Gruppo di supporto organizzativo plesso Picasso
- **Valentina PROIETTI**
Gruppo di supporto organizzativo plesso Picasso
- **Giovanni OPRANDI**
Gruppo di supporto organizzativo plesso Donatello
- **Francesca TARQUINIO**
Gruppo di supporto organizzativo plesso Donatello
- **Cristina CANALI**
Gruppo di supporto organizzativo plesso Picasso
- **Vanessa RASO**
Gruppo di supporto organizzativo plesso Donatello

➤ **Personale non docente**

- **Dott.ssa Tiziana SCACCIA**
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)

Personale Amministrativo

Personale Ausiliario

➤ **Percorsi di studio**

Scuola dell'Infanzia Plesso Picasso

Scuola Primaria Plesso Picasso

Scuola Secondaria di primo grado Plesso Donatello

**DATI OCCUPAZIONALI A.S. 2025/26
PERSONALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA
LAVORATORI ESTERNI**

Plesso "Donatello" Secondaria I grado

PERSONALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA	
Qualifica	Numero di unità
Datore di Lavoro	==
Docenti	22
DSGA	==

ATA/Assistenti Amministrativi	==
ATA/Assistenti Tecnici	==
ATA/Collaboratori Scolastici	10
Docenti di sostegno	8
OEPAC	10
Studenti	320

LAVORATORI ESTERNI	
Attività	Numero di unità
Mensa e Refettorio	2

NUMERO MASSIMO DI PERSONE PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE NELL' EDIFICIO SCOLASTICO
372

**DATI OCCUPAZIONALI S. 2024/25
PERSONALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA
LAVORATORI ESTERNI**

Sede Centrale "Picasso" Primaria - Infanzia

PERSONALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA	
Qualifica	Numero di unità
Datore di Lavoro/DS	1
Docenti	46
DSGA	1

ATA/Assistenti Amministrativi	4
ATA/Assistenti Tecnici	==
ATA/Collaboratori Scolastici	8
Docenti di sostegno	8
OEPAC	8
Studenti	491

LAVORATORI ESTERNI	
Attività	Numero di unità
Mensa e Refettorio	4

NUMERO MASSIMO DI PERSONE PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE NELL' EDIFICIO SCOLASTICO
571

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE ADIBITO ALLA SICUREZZA SCOLASTICA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.):
Dott. Pasqualino APPOLLONI

DATORE DI LAVORO:

D.S. Prof.a Carmen Pedicini

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.):

Sig.ra Emanuela TARGA

ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.):

- **COORDINATORI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE: PREPOSTI**

INFANZIA E PRIMARIA

Ins. Vania Nucciarelli (Collaboratore del DS)

Ins. Sara DE MASI (Referente Aula 3.0 Einstein)

Ins. Elisa TIROCCHI (Preposto Palestra di via Millet)

SECONDARIA

Prof.ssa Lucia VIOLA (Collaboratore del DS)

Prof.ssa Eleonora CREA (Preposto Plesso Donatello)

Prof. Giampietro RICCONI (Referente Palestra di via Grotte Celoni)

AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Tiziana Scaccia (DSGA)

ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO ed EVACUAZIONE DI EMERGENZA:

Plesso Picasso

Ins. Paola MARZILLI

Ins. Annamaria STOCCO

Ins. Maria Cristina CANALI

Sig. Bruno COLASANTI

Sig. Giuseppe AMENDOLA

Plesso Donatello

Prof. ssa Micaela BERTI

Prof. Tommaso TESTAVERDE

Prof. Roberto CICCARIELLO

Sig.ra Franca PAPPÀ

Sig. Franco PELLEGRINI

- **ADDETTI ALLE EMERGENZE di PRIMO SOCCORSO:**

Plesso Picasso

Ins. Daniela TESTA

Ins. Maria D'UFFIZI

Ins. Francesca PERONI

Ins. Antonella GORETTI

Sig.ra Emanuela TARGA

Plesso Donatello

Prof.ssa Simona SACCONI

Prof.ssa Vittoria AMICI

Prof.ssa Caterina MARTUCCI

Sig.ra Anna MEROLA

Sig.ra Maria Rosaria MONTUORI

- **ADDETTI all'uso del DEFIBRILLATORE:**

Plesso Donatello

Prof. Giampietro RICCONI

Prof. Tommaso TESTAVERDE

Plesso Picasso

Sig.ra Maria D'AGOSTINO

- **ADDETTO A MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA:**

Ins. Sara NERONE

Tutela delle Lavoratrici Madri

Allegato al D.V.R.



Versione 02 con indicazioni di cui alla nota di Luglio 2025 dell' INL

Cos'è e come costruire una matrice del rischio

L'attività di valutazione dei rischi presenti in azienda deve seguire delle fasi specifiche finalizzate all'individuazione di tutte le fonti di pericolo a cui sono esposti i lavoratori. In tale attività risulta molto utile calcolare due importanti fattori: la gravità dell'evento dannoso e la probabilità che esso si verifichi. Per questo tipo di calcolo ci si serve di uno strumento specifico: la Matrice del Rischio.

Matrice del rischio: Nota anche con i nomi di matrice di probabilità o matrice di impatto, la matrice del rischio è uno strumento molto efficace nella valutazione dei rischi aziendali. Si tratta di un diagramma che rappresenta visivamente i rischi associati ad un determinato processo lavorativo, tenendo in considerazione:

- la gravità dell'evento;
- la probabilità che si verifichi;

Come costruire una matrice del rischio: La matrice del rischio è composta da una griglia che riporta la gravità che l'evento dannoso può avere sull'asse delle X e la probabilità di accadimento sull'asse delle Y. Nello specifico, questo diagramma si ottiene disponendo i livelli di gravità dell'evento dannoso in ordine crescente da sinistra verso destra e i livelli di probabilità che l'evento si verifichi in ordine crescente dal basso verso l'alto.

I livelli di gravità sono quantificati nel seguente modo:

Lieve (1) - Medio (2) - Grave (3) - Gravissimo (4)

Per il livello di probabilità invece avremo:

Improbabile (1)-Poco probabile (2)-Probabile (3)-Altamente probabile (4)

Il livello di rischio relativo all'evento in esame sarà dato dal **prodotto dei due fattori**.

$$R = D \times P$$

Altamente Probabile	4	8	12	16
Probabile	3	6	9	12
Poco Probabile	2	4	6	8
Improbabile	1	2	3	4
	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo
Valore			Rischio	

Fino ad 1	IRRILEVANTE
Tra 1 e 3	BASSO
Tra 3 e 6	MEDIO-BASSO
Tra 6 ed 8	MEDIO-ALTO
Maggiore di 8	ELEVATO

FONTI NORMATIVE

- ✓ COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA
- ✓ CODICE CIVILE ART.2110 (INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA, PUERPERIO)
- ✓ LEGGE 30.12.1971/N.1204 (TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI)
- ✓ LEGGE 9.12.1977/N.903 PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI/DONNE IN MATERIA DI LAVORO E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
- ✓ D.LGS.25.11.1996/N.645 RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 92/85/CEE CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO.
- ✓ LEGGE 5.02.1999/N.25 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA
- ✓ LEGGE COMUNITARIA 1998.
- ✓ LEGGE 8.03.2000/N.53 DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA'.
- ✓ D.LGS.26.03.2001/N.151 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' IN BASE DELL'ART.15 DELLA LEGGE 8.03.2000/N.53.
- ✓ D.LGS. 81/08 ATTUAZIONE DELL'ART.1 DELLA L. 3.08.2007/123INTERPRETAZIONE ED ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE
- ✓ MINISTERO LAVORO CIRCOLARE 6.05.1997/N.66 D.LGS. 25.11.1996/N.645 "RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N.92/85/CEE CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE 'LAVORATRICI GESTANTI PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO".
- ✓ SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.373/97 LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE L.1204/71 E D.LGS.645/96.
- ✓ NOTA DELL' INL DI LUGLIO 2025

PREMESSA

Le norme vigenti (d.lgs.n.151/2001, d.lgs.n.81/08 e successive modifiche ed integrazioni) prescrivono misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere in

periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto (queste misure vengono adottate dal datore di lavoro, informato dalla dipendente sul proprio stato di salute, in funzione della valutazione dei rischi).

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione. Nel periodo di gravidanza e puerperio la lavoratrice: "e' legittimata ad essere interdetta dal lavoro"; l'interdizione puo' avvenire in questi casi:

- A. gravidanza a rischio** [indicata nel certificato medico della lavoratrice]
- B. lavorazioni a rischio** [indicate nella valutazione dei rischi in base alle lavorazioni effettuate dalla lavoratrice] con diritto alla conservazione del posto per un periodo fissato dalle leggi.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA

Le norme legislative con le quali e' stata disposta una particolare tutela delle lavoratrici madri si applicano a tutte le lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro e di societa' cooperative anche se socie di queste ultime. Tale tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno avuto bambini in adozione/affidamento fino al compimento di sette mesi di vita.

FIGURE PROFESSIONALI/LAVORATIVE COMUNEMENTE PRESENTI NELLA SCUOLA

- a. Dirigente Scolastico (D.S.)
- b. Docente, Docente ITP, Docente di sostegno, Docente scuola Infanzia
- c. Direttore Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)
- d. Assistente Amministrativo
- e. Assistente Tecnico
- f. Collaboratore Scolastico

A. Dirigente Scolastico

il Dirigente scolastico svolge all'interno della scuola un'attività dirigenziale/amministrativa; è

coadiuvato da alcuni collaboratori che svolgono funzioni di coordinamento tra le sedi distaccate. le attività svolte dal D.S. (costituite da attività direttivo-amministrativa) sono svolte in presidenza, negli uffici dell'istituto, negli ambienti dei plessi.

il D.S. in qualità di datore di lavoro fornisce ai lavoratori:

- ✓ indicazioni e le informazioni per lo svolgimento in sicurezza di ogni fase del lavoro
- ✓ indicazioni affinché siano rispettate le 'procedure operative' ai fini della protezione collettiva ed individuale (con particolare riferimento al rispetto delle 'procedure di emergenza_primosoccorso' e al rispetto delle 'procedure per l'uso dei DPI).

Attività svolte:

- ✓ attività dirigenziale-amministrativa.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori.
- ✓ attività di ufficio.

Occasionalmente il dirigente scolastico può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

B. Docente

B.1. Docente Scuola dell' Infanzia

I docenti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevute dal datore di lavoro. il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto.

le attività della docente dell' infanzia sono prevalentemente svolte nelle aule e nelle zone verdi. nelle scuole dell'infanzia la fase didattica dei bambini (età 3-5 anni) viene svolta a stretto contatto fisico con i 'docenti'. la docente svolge attività di assistenza.

=====

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: le insegnanti della scuola dell'infanzia effettuano operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 9 RISCHIO elevato

=====

STRESS-FATICA MENTALE: tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione

2.lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D =4 RISCHIO MEDIO BASSO

=====

FATTORI ERGONOMICI-POSTURE: tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

- 1.lavorare in piedi
- 2.alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D =6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

RISCHIO CHIMICO: le docenti non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

- a. sostanze/miscele chimiche pericolose
- b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).
- c. non usano attrezzature che le esponano a rischio chimico
- d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 4 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

RISCHIO BIOLOGICO:Le insegnanti nella scuola, per la presenza dei bambini, effettuano operazioni a modesto rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili: morbillo, rosolia, ecc.);

R = P x D = 8 RISCHIO MEDIO-ALTO

B.2. Docente Scuola Primaria

i 'docenti' devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevute dal datore di lavoro.il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto.

le attività della docente sono prevalentemente svolte nelle aule e nelle zone verdi.nelle scuole Primarie la didattica dei bambini (età 6-10 anni) viene svolta a contatto fisico con i 'docenti'.

- ✓ il docente svolge attività didattico-educativa, e vigilanza/sorveglianza.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.

- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. .
- ✓ uso occasionale di accessori di cancelleria.
- ✓ occasionalmente il 'docente' può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

=====

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI le insegnanti della scuola primaria effettuano raramente operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 4 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

STRESS-FATICA MENTALE: tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione
2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

FATTORI ERGONOMICI-POSTURE: tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi
2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

RISCHIO CHIMICO: le docenti non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

- a. sostanze/miscele chimiche pericolose
- b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).
- c. non usano attrezzature che le esponano a rischio chimico
- d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 4 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

RISCHIO BIOLOGICO: Le insegnanti nella scuola, per la presenza dei bambini, effettuano operazioni a modesto rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili:

morbillo, rosolia, ecc).;

R = P x D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

B.3. Docente Scuola Secondaria di I e II grado

i docenti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevute dal datore di lavoro. il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto.

le attività della docente sono prevalentemente svolte nelle aule ed aule speciali.

- ✓ la docente svolge attività didattico-educativa, e vigilanza/sorveglianza.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. .
- ✓ uso occasionale di accessori di cancelleria.
- ✓ occasionalmente il docente può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

=====

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: gli insegnanti della scuola secondaria non effettuano operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 1 RISCHIO IRRILEVANTE

=====

STRESS-FATICA MENTALE: tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione
2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

FATTORI ERGONOMICI-POSTURE: tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi
2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

RISCHIO CHIMICO: le docenti non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

- a. sostanze/miscele chimiche pericolose
- b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).
- c. non usano attrezzature che le esponano a rischio chimico
- d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 3 RISCHIO BASSO

=====

RISCHIO BIOLOGICO: Questi docenti non effettuano operazioni a rischio biologico

R = P x D = 3 RISCHIO BASSO

B.4. Docente di Materia Scientifica con laboratorio, I.T.P. ed Assistenti Tecnici

i docenti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevute dal datore di lavoro.

- ✓ il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto.
- ✓ le attività della docente sono prevalentemente svolte nelle aule e nei laboratori
- ✓ la docente svolge attività didattico-educativa, e vigilanza/sorveglianza.
- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. .
- ✓ uso occasionale di accessori di cancelleria.
- ✓ occasionalmente il docente può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

=====

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: questi docenti non effettuano a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P x D = 2 RISCHIO BASSO

=====

STRESS-FATICA MENTALE: tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione
2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono

arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

FATTORI ERGONOMICI-POSTURE: tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi
2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

RISCHIO CHIMICO: alcuni di questi docenti (laboratorio di chimica, biologia, scienze) possono essere esposti al rischio chimico in quanto potrebbero saltuariamente usare:

- a. sostanze/miscele chimiche pericolose
 - b. sostanze chimicamente instabili
- oppure, durante le lavorazioni gli operatori
- c. non usano attrezzature che le espongano a rischio chimico
 - d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 8 RISCHIO MEDIO-ALTO

Nei casi dubbi, verificare il DVR alla voce Valutazione Rischio Chimico

=====

RISCHIO BIOLOGICO: Le insegnanti nella scuola, non effettuano operazioni a rischio biologico

R = P x D = 4 RISCHIO MEDIO-BASSO

B.5. Docente di sostegno

I docenti devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (in particolare modo gli alunni), nel rispetto delle norme e nel rispetto della formazione ricevute dal datore di lavoro. Il docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall'istituto.

Le attività della docente sono prevalentemente svolte nelle aule e nelle zone verdi.

Nelle scuole Primarie la fase didattica dei bambini (età 6-10 anni) viene svolta a contatto fisico con i docenti.

- ✓ il docente svolge attività didattico-educativa, e vigilanza/sorveglianza.

- ✓ utilizzo occasionale di fotocopiatrici.
- ✓ utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori.
- ✓ uso occasionale di accessori di cancelleria.
- ✓ occasionalmente il docente può svolgere attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).
- ✓ gli insegnanti di sostegno supportano didatticamente alunni portatori di handicap psico-fisico o con problemi particolari di apprendimento.

=====

MMC: le insegnanti di sostegno della scuola dell'infanzia effettuano operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini.

R = P X D = 8 RISCHIO MEDIO-ALTO

=====

STRESS-FATICA MENTALE: tutte le insegnanti durante le attività didattiche devono:

1. avere una continua attenzione
2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

FATTORI ERGONOMICI-POSTURE: tutte le insegnanti, durante le attività didattiche, effettuano queste operazioni a rischio:

1. lavorare in piedi
2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 8 RISCHIO MEDIO-ALTO

=====

RISCHIO CHIMICO: le docenti non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

- a. sostanze/miscele chimiche pericolose
- b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).
- c. non usano attrezzature che le esponano a rischio chimico
- d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 3 RISCHIO BASSO

=====

RISCHIO BIOLOGICO: Le insegnanti nella scuola, non effettuano operazioni a rischio biologico a parte la comune esposizione ad agenti infettivi.

$R = P \times D = 8$ RISCHIO MEDIO-ALTO

RISCHIO COMPORTAMENTALE: a volte, in casi particolari potrebbero presentarsi situazioni a rischio con alunni aggressivi

$R = P \times D = 9$ RISCHIO ELEVATO

C. DSGA ed Assistente Amministrativo

Il D.S.G.A. si occupa della gestione amministrativa dell'istituto relativamente a:

gestione del personale

fornitura di attrezzature, di materiale per le varie attività didattiche, ecc.

il D.S.G.A. svolge le sue attività in:

a. ufficio della 'segreteria'

b. uffici/vani dei vari plessi. compiti e responsabilità

organizza i servizi amministrativi dell'istituto ed è responsabile delle varie attività ed ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile della scuola.

l'attività di assistente amministrativo prevede la redazione/elaborazione di:

a. documenti contabili

b. lettere/comunicazioni

c. documenti di ogni studente della scuola

d. documenti di ogni dipendente della scuola.

l'assistente amministrativo svolge l'attività lavorativa in prevalenza negli uffici amministrativi e direzionali (segreteria) della scuola.

compiti e responsabilità l'impiegato è 'un lavoratore' e, in base al d.lgs. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

gli assistenti amministrativi svolgono attività di ufficio (recupero/elaborazione/utilizzazione/archiviazione/trasmissione dati e informazioni) con l'ausilio di strumenti elettronici.

attività svolte l'assistente amministrativo effettua le attività:

a. attività di ufficio:

b. immissione ed elaborazione dati, archiviazione di documenti

d.utilizzo di fotocopiatrici - stampa documenti.

e.utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. **Sorveglianza Sanitaria per VDT**

f.attività' generiche di segreteria.

=====

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: questo personale non effettua operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini. **$R = P \times D = 2$ RISCHIO IRRILEVANTE**

=====

STRESS-FATICA MENTALE: queste figure devono:

1. avere una continua attenzione

2.lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.). **$R =$**

$P \times D = 4$ RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

FATTORI ERGONOMICI-POSTURE: queste figure di lavoratori devono:

1.lavorare in piedi _

2.alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

$R = P \times D = 6$ RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

RISCHIO CHIMICO: le impiegate non sono esposte al rischio chimico in quanto non usano:

a. sostanze/miscele chimiche pericolose

b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).

c. non usano attrezzature che le esponano a rischio chimico

d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

$R = P \times D = 3$ RISCHIO BASSO

=====

RISCHIO BIOLOGICO: Le impiegate nella scuola non effettuano operazioni a rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili: morbillo, rosolia, ecc.; queste malattie, se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del feto).

$R = P \times D = 4$ RISCHIO MEDIO-BASSO

D. Collaboratore Scolastico

il collaboratore scolastico effettua questa attività:

a.attività di supporto a servizio degli utenti della scuola

b.attività di portineria presso il locale centralino (posto nell'atrio d'ingresso).

l'attività lavorativa si svolge:

a.prevalentemente all'interno dei singoli locali della scuola

b.all'esterno dei plessi scolastici relativamente a:

1.consegna/ritiro documenti presso enti

2.acquisto materiali

3. pulizie all'interno ed all' esterno

compiti e responsabilità

il collaboratore scolastico e' un lavoratore' pertanto, in base al d.lgs.81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luogo di lavoro.

il collaboratore scolastico' svolge queste attività:

a.accoglienza del pubblico/compiti di centralinista.

b. sorveglianza degli studenti in supporto ai docenti e/o in caso di momentanea assenza di un insegnante, all'inizio/durante gli intervalli/alla fine delle lezioni.

c .pulizia dei locali/arredi della scuola (spazzatura/lavaggio pavimenti, spolveratura arredi, svuotamento cestini, pulizia bagni; le pulizie vengono svolte generalmente al termine delle attività didattiche).

d. spostamento di materiali.

e. attività di supporto ai docenti (fotocopie _ stampe _ consegna circolari interne _ ecc..).

f. accompagnamento degli studenti (in supporto ai docenti) in occasione di attività all'esterno dei plessi scolastici (visite guidate, gite scolastiche).

il 'collaboratore scolastico' effettua le attività:

- assistenza generale ad alunni e docenti.
- utilizzo di fotocopiatrici - stampa documenti.
- pulizie dei locali interni/esterni dei plessi scolastici.
- accoglienza visitatori - informazioni generali.
- uso occasionale di accessori di cancelleria.

=====

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: questo personale effettua operazioni a rischio che comportano il sollevamento dei bambini e la manipolazione di secchi per le pulizie.

R = P X D = 8 RISCHIO MEDIO-ALTO

Sorveglianza Sanitaria per Rischio M.M.C. : per i soli Collaboratori Scolastici che, in aggiunta al lavoro ordinario, sono sistematicamente impegnati nella Assistenza igienica di base a studenti disabili.

=====

STRESS-FATICA MENTALE: queste figure devono:

1. avere una continua attenzione
2. lavorare con notevole impegno, effettuano operazioni a rischio di 'stress'. (i fattori che possono arrecare 'stress' sono costituiti da: vivacità dei bambini, problematiche dell'adolescenza, inadeguatezza delle strutture in termini di sussidi/strumenti didattici, di mezzi, di spazi, ecc.).

R = P X D = 4 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

FATTORI ERGONOMICI-POSTURE: queste figure di lavoratori devono:

1. lavorare in piedi
2. alzarsi/sedersi (movimenti ripetuti con alta frequenza).

R = P X D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

=====

RISCHIO CHIMICO: le CS sono esposte al rischio chimico in quanto possono usare:

- a. sostanze/miscele chimiche pericolose
- b. sostanze chimicamente instabili (rischio chimico irrilevante).
- c. non usano attrezzature che le esponano a rischio chimico
- d. non usano sostanze/miscele cancerogene o mutagene

R = P x D = 8 RISCHIO MEDIO-ALTO

=====

RISCHIO BIOLOGICO: Le CS nella scuola possono effettuare operazioni a rischio biologico (esposizione ad agenti infettivi delle malattie infantili: morbillo, rosolia, ecc.; queste malattie, se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del feto).

R = P x D = 6 RISCHIO MEDIO-BASSO

Durante il periodo di gestazione e fino a tre/sette mesi dopo il parto "e' vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonche' ai "...lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" (l'astensione post-parto normalmente fissata in tre mesi puo' essere decretata fino a sette mesi, in seguito a richiesta della lavoratrice, e dopo visita del medico competente).

E' vietato adibire le lavoratrici gestanti:

- 1.a lavori quali il trasporto (a mano/a braccia/a spalle/con carretti a ruote su strade o su guida) e al sollevamento dei pesi (compreso il carico e scarico);
- 2.ad operazioni connesse a lavori che comportino posture/movimenti sbagliati;
- 3.ad attività che espongano a rischio biologico.

Gli obblighi del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza per il periodo di gestazione e di apposita istanza della lavoratrice madre per il periodo post parto (3/7 mesi); l'eventuale istanza di estensione del periodo post-partum deve essere effettuata entro 3 mesi dalla nascita del bambino.

Il certificato di gravidanza deve essere presentato il più presto possibile, senza che, tuttavia, eventuali ritardi comportino per la lavoratrice la perdita dei relativi diritti.

Interruzione della gravidanza

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto, e comporta diritto all'astensione e alla relativa indennità di maternità per i 'tre mesi successivi'.

Se l'interruzione avviene prima del '180° giorno' la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità ma a quella di malattia.

In caso di interruzione spontanea della gravidanza successiva al 180 giorno o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici possono riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni (previo parere favorevole del 'medico specialista del s.s.n. e del 'medico competente').

Variazione di mansioni

Durante il periodo di gestazione e di allattamento (ad esclusione del periodo di astensione obbligatoria) le lavoratrici possono essere addette ad altre mansioni rispetto a quelle ordinariamente svolte.

In base agli artt. 7 e 17 del d.lgs .n.151/2001 'lo spostamento ad altre mansioni puo' essere disposto per quelle lavoratrici che prestino la loro opera in condizioni di lavoro ed ambientali

pregiudizievoli per la loro salute'; tale spostamento può essere disposto dai servizi ispettivi del ministero del lavoro sia d'ufficio che su istanza della lavoratrice.

ESTRATTO DALLA NOTA PROT. 5944 del 8/7/2025 dell' ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

• COMPARTO SCUOLA

Nel comparto scuola, con particolare riferimento alle insegnanti, si possono prospettare tre diverse situazioni in relazione all'assegnazione della lavoratrice ad asili nido, scuole dell'infanzia, scuola primaria o scuola secondaria. In particolare, a seconda dell'assegnazione, si prospettano diverse tipologie di rischi:

- per le educatrici di asili nido e insegnanti di scuola dell'infanzia i principali rischi sono:

1. sollevamento di bambini (movimentazione manuale dei carichi);
2. stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico/malattie esantematiche);
3. posture incongrue e stazione eretta prolungata.

Considerato quanto sopra, il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto. In tali casi l'Ufficio rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni;

- per le insegnanti di scuola primaria il principale rischio è il rischio biologico (ad esempio malattie esantematiche, epidemia, etc.). In tale fattispecie il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto ed anche in questo caso, l'Ufficio provvederà al rilascio del provvedimento di astensione senza alcuna ulteriore specifica valutazione;

- per le insegnanti di scuola secondaria il principale rischio è la vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali. In casi del genere, il periodo di astensione dovrà ricomprendere, ai sensi dell'Allegato A lettera l) d.lgs. n. 151/2001, tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto. Tuttavia, nel caso di specie è indispensabile accertare anche mediante una specifica dichiarazione che potrà essere richiesta al datore di lavoro, se la lavoratrice sia effettivamente esposta o meno al rischio e se questo possa definirsi effettivo.

Quanto al personale di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, docente e non, le condizioni da valutare sono:

- l'ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (possibili reazioni improvvise e violente); in tale ipotesi il periodo di astensione dovrà essere quello della gestazione e quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso;

- la movimentazione manuale disabili non autosufficiente (periodo di astensione gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi);
- il possibile stretto contatto con il disabile e conseguente esposizione ad agenti biologici rende possibile l'astensione sia durante la gestazione, in base alla valutazione dei rischi, che durante il puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

Infine, è opportuno sottolineare che l'INL con nota n. 2269 del 14.11.2022 ha richiamato quanto stabilito dal MLPS nel 2005 ed ha precisato che: "durante il periodo di chiusura dell'anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa che infatti rimane sospesa fino alla ripresa del nuovo anno scolastico. Pertanto, non sarebbe giustificata l'emanazione di un provvedimento di astensione dell'insegnante dal lavoro in corrispondenza di un periodo di mancato svolgimento dell'attività principale, individuata come fattore di rischio all'interno del DVR."

- SPOSTAMENTO AD ALTRA MANSIONE

L'interpello prot. n. 6584 del 28/11/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che lo spostamento ad altra mansione non va inteso in senso assoluto, cioè quando il datore di lavoro non ha alcuna mansione alternativa a cui adibire la lavoratrice, bensì in senso relativo, cioè quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile per l'organizzazione aziendale; infatti, a norma dell'art. 1175 c.c., è da ritenersi "inesigibile da parte del datore di lavoro una prestazione lavorativa tanto ridotta da diventare inutilmente gravosa per la lavoratrice, costretta ad affrontare il disagio di recarsi sul posto di lavoro, per restare oziosa o rendere una prestazione lavorativa di minima utilità per il datore di lavoro". Inoltre, la nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 7553 del 2013 chiarisce "in linea di principio un potere "esclusivo" del datore di lavoro di valutare la fattibilità dello spostamento tenuto conto che egli è l'unico soggetto in grado di conoscere, in quanto da lui stesso definita in ragione del ruolo rivestito, l'effettiva organizzazione aziendale". La valutazione circa la possibilità ovvero l'impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l'eventuale mutamento di mansioni o l'adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l'efficienza dell'organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell'azienda stessa. Ne deriva che l'eventuale accertamento da parte dell'Ufficio, teso a verificare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in ordine alla impossibilità di spostamento ad altra mansione, deve essere considerata circostanza eccezionale, legata alla particolarità della singola fattispecie, e l'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere debitamente motivato.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA LEGIONELLA

Allegato al DVR

A.S. 2025/26

- **Legionella e acqua sanitaria**

La Legionella è un batterio che può proliferare in tutte le reti idriche e gli impianti che distribuiscono acqua sanitaria, rappresentando un rischio significativo per case, luoghi di lavoro, strutture ricettive e sanitarie. L'acqua sanitaria, cioè quella che si utilizza quotidianamente in casa, sul lavoro o in ambienti pubblici, per lavarsi, cucinare o pulire. Proprio per questo motivo, se contaminata, può diventare un mezzo di diffusione ideale per la diffusione del batterio. La Legionella trova condizioni favorevoli di sviluppo e proliferazione nell'acqua a determinate condizioni, e soprattutto in presenza di:

- acqua stagnante;
- incrostazioni o corrosioni delle tubazioni;
- biofilm;
- temperature comprese tra i 25°C e i 45°C.

Questi microrganismi, resistenti e pericolosi, possono risalire le reti idriche cittadine e raggiungere rubinetti, docce e singoli impianti terminali, dove si diffondono tramite aerosol (micro-goccioline inalate durante l'uso dell'acqua). Se non vengono applicate le corrette misure di prevenzione e manutenzione previste nelle linee guida nazionali, la Legionella può insediarsi e proliferare anche nell'acqua sanitaria. Per questo motivo è essenziale monitorare regolarmente gli impianti idrici, sia di acqua calda che di acqua fredda, adottando controlli e interventi mirati per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. L'infezione da Legionella si contrae inalando aerosol contaminato (docce, rubinetti, impianti di climatizzazione). Non avviene per ingestione, il batterio non causa infezione se ingerito bevendo acqua contaminata, ma solo se inalato.

- **Legionella in acqua calda sanitaria: rischi e prevenzione**

Il rischio maggiore di proliferazione si ha proprio nell'acqua calda sanitaria (ACS), perché le temperature tipicamente utilizzate negli impianti (30°C - 50°C) rientrano nella fascia critica per il batterio. Per prevenire la Legionella, è necessario:

- mantenere la temperatura di produzione dell'acqua calda $\geq 60^{\circ}\text{C}$,
- garantire che in distribuzione non scenda sotto i 55°C,
- inserire miscelatori termostatici nei punti di erogazione per evitare scottature, senza abbassare troppo la temperatura generale dell'impianto.

Nella prossima tabella vedremo in dettaglio a quali temperature la Legionella sopravvive, prolifera e muore, con tabelle riepilogative utili per comprendere meglio il comportamento del batterio negli impianti idrici.

- **Temperatura acqua e Legionella: valori critici da conoscere**

Per affrontare il problema della Legionella nell'acqua sanitaria è importante conoscere alcuni importanti valori critici di temperatura. La sopravvivenza e la proliferazione della

Legionella, infatti, sono strettamente legate alla temperatura dell'acqua: il batterio prolifera soprattutto nelle condizioni termiche che utilizziamo abitualmente per l'ASC. Conoscere le soglie di sviluppo e inattivazione è quindi fondamentale per prevenire i rischi. Comportamento della Legionella in base alla temperatura:

Condizione	Intervallo di temperatura	Comportamento del batterio
Crescita ottimale	35°C - 37°C	Massima proliferazione
Sopravvivenza in stato dormiente	< 25°C	Non si moltiplica ma resta vitale
Arresto della moltiplicazione	> 45°C	Blocco della crescita
Morte del batterio	> 50°C	Eliminazione progressiva

- **Temperatura di eliminazione del batterio della Legionella?**

La Legionella non muore mai, perché è un batterio naturalmente presente nell'ambiente acquatico, ma può essere inattivata sopra i 50°C; a 60°C si elimina in circa 30 minuti, a 70°C quasi istantaneamente. La velocità di inattivazione del batterio **Legionella** aumenta proporzionalmente alla temperatura dell'acqua. I dati riportati di seguito mostrano i tempi medi di eliminazione in base al livello termico:

Temperatura dell'acqua	Tempo di eliminazione della Legionella
55°C	5-6 ore
60°C	~30 minuti
65°C	2 minuti
70°C	Quasi istantanea (utilizzata nello <i>shock termico</i>)

Mantenere l'acqua calda sanitaria sopra i 50°C, con produzione a 60°C o più, è la misura principale per ridurre il rischio. In caso di contaminazione, uno dei metodi per ridurre i batteri già presenti è la circolazione forzata dell'acqua ad alte temperature, intorno ai 70°C. Questo trattamento, noto come disinfezione termica o shock termico, viene comunemente impiegato nelle operazioni di disinfezione, ma ha un'efficacia solo temporanea se non accompagnato da una corretta manutenzione (pulizia dei serbatoi, eliminazione di

incrostazioni e biofilm, controlli periodici). La messa in opera dello shock termico non è propriamente agevole: la normativa prevede che l'acqua calda venga portata alla temperatura di 65°C-70°C e oltre dal produttore (caldaia, boiler o accumulo), fino all'uscita di ogni singola utenza/rubinetto, per 3 giorni consecutivi e per almeno 3 ore al giorno. Solo seguendo correttamente questa procedura si aumenta la percentuale di efficacia del trattamento; eseguita in modo improprio, al contrario, può risultare controproducente e favorire "contro-contaminazioni" anche maggiori. Per questo motivo deve essere sempre integrato in un piano di prevenzione continuativo, conforme alle linee guida nazionali e internazionali. Oltre all'acqua calda, però, anche l'acqua fredda sanitaria (AFS) può rappresentare un pericolo se non mantenuta sotto i 20°C. Nel prossimo paragrafo vedremo perché e quali misure adottare per limitare il rischio.

- **Legionella in acqua fredda sanitaria: rischi da non sottovalutare**

Molti pensano che la Legionella sia un problema solo degli impianti di acqua calda, ma non è così. Anche l'acqua fredda sanitaria (AFS) può favorire la sopravvivenza del batterio se non viene mantenuta entro i valori di sicurezza. Il batterio prolifera soprattutto tra 25°C e 45°C, ma può sopravvivere anche a temperature inferiori. Per questo motivo, se l'AFS supera stabilmente i 20°C - ad esempio per scarsa coibentazione delle tubazioni, vicinanza a fonti di calore o ristagni nei serbatoi - la probabilità di contaminazione aumenta sensibilmente.

- **AFS e ACS: come funziona la distribuzione**

L'AFS viene distribuita alle utenze e utilizzata anche per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), attraverso un generatore istantaneo o un sistema ad accumulo. Il controllo della distribuzione dell'ACS avviene tramite miscelazione, in modo da garantire una temperatura corretta e costante, mantenuta preferibilmente attraverso il circuito di ricircolo, i relativi ritegni e i circolatori. Infine, l'acqua calda sanitaria raggiunge le utenze tramite la rete di distribuzione. Se queste condizioni non sono correttamente gestite, si creano zone di ristagno o sbalzi di temperatura che favoriscono la sopravvivenza del batterio.

- **Buone pratiche per mitigare il rischio Legionella**

Per limitare il rischio di Legionella negli impianti di acqua fredda e calda è importante:

1. mantenere la temperatura dell'acqua calda sanitaria in produzione superiore o pari a 60°C,
2. garantire che in distribuzione, l'acqua calda sanitaria non scenda mai sotto i 55°C, in nessun punto dell'impianto;
3. mantenere la temperatura dell'acqua fredda sempre sotto i 20°C;
4. prestare maggiore attenzione all'intervallo critico 20°C - 50°C, in cui il batterio prolifera;

5. installare miscelatori termostatici nei punti di erogazione per ridurre il rischio di scottature, senza abbassare la temperatura dell'impianto;
6. assicurare un adeguato isolamento termico delle tubazioni (sia di acqua calda che di acqua fredda sanitaria);
7. prevedere linee di ricircolo per evitare ristagni prolungati e limitare la formazione di biofilm;
8. eliminazione periodica dei depositi di calcare dai rompigetto;
9. distanziare sufficientemente le linee di acqua fredda sanitaria da fonti di calore esterne (tubi di riscaldamento, radiatori, linee ACS, radiatori ecc...).

- **Principali riferimenti normativi:**

- a. D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare il rischio biologico nei luoghi di lavoro, includendo la Legionella, e di adottare misure di prevenzione adeguate;
- b. Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 - Documento tecnico di riferimento che stabilisce criteri per il controllo e la prevenzione della legionellosi in ambienti comunitari, sanitari e lavorativi;
- c. Linee guida ISS - Le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, emanate dal Ministero della Salute nel 2015, rappresentano il riferimento tecnico principale per strutture pubbliche e private.

- **Novità recenti rilevanti**

- a. D.Lgs. 18/2023 (recepimento Dir. UE 2020/2184) - inserisce la Legionella tra i parametri da monitorare nei sistemi di distribuzione interni, con valori soglia e obbligo di gestione del rischio;
- b. Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA, Rapporto ISTISAN 22/33) - introducono un approccio basato sulla valutazione del rischio, con implementazione obbligatoria entro il 2029 per le strutture prioritarie. Queste indicazioni confermano che la lotta alla Legionella nell'acqua sanitaria richiede un approccio strutturato, basato su monitoraggio continuo, manutenzione programmata e responsabilità gestionale.

- **Come prevenire la Legionella nell'impianto di scuola**

Mantenere l'acqua calda sopra i 50°C e la fredda sotto i 20°C, pulire rompigetto e doccette una volta al mese con un prodotto decalcificante, far scorrere l'acqua dopo periodi di inutilizzo (al rientro delle vacanze di Natale e Pasqua, a Settembre). Ove non necessari, eliminare scaldabagni presenti. Richiedere all' Ente Locale l'esecuzione di analisi microbiologiche di laboratorio in diversi punti di prelievo dell'impianto all'inizio di ogni anno scolastico per verificare la presenza di Legionella..

INFORMATIVA ALCOOL DIPENDENZA

Allegato al DVR

A.S. 2025/26

INFORMATIVA su ALCOL DIPENDENZA

➤ PREMESSA

Negli ultimi anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi, affrontando gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti, tra i quali l'assunzione di alcolici. Il legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori, e ha previsto, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

➤ NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 125/2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15).

Il **Provvedimento 16 marzo 2006** della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4).

➤ PROVVEDIMENTO 16/3/2006 DELLA "CONFERENZA STATO REGIONI"

Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (di cui all'art. 15 della Legge 125/2001)

D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 - c.d. "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" Obbligo di valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo


stesso decreto prevede inoltre che il datore di lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all'assunzione di alcolici, e prevede l'obbligo per il lavoratori di rispettare le stesse. Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall'accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 (elenco sottoriportato) è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone. Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità che effettuano le lavorazioni di cui sopra.

Il controllo alcolimetrico per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio deve dimostrare l'assenza di alcol nel sangue: **Alcolemia = 0**

Si precisa che è obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (sulla base dell'art. 20, comma 2, lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a di tale decreto). Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l'accertamento, per principio di precauzione potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio, o, se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

➤ COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE

Il modo più semplice per farlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti. Un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico (40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 g



un bicchiere di una qualunque bevanda alcolica contiene circa 12 grammi di alcol

1 unità = 12 grammi di alcol

➤ EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - Effetti acuti

In virtù di differenze metaboliche e fisiologiche tra sesso maschile e femminile le donne sono più vulnerabili all'alcol e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol consumato e li raggiungono con maggiore rapidità. In definitiva, fermo restando l'obbligo per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio (di cui all'accordo Stato-Regioni) di non assumere alcolici, quindi di non avere tracce di alcol nel sangue (alcolemia= 0), due bicchieri/unità alcoliche (24 g di alcol) per la donna e 3 bicchieri (36 g di alcol) per un uomo sono sufficienti per raggiungere il limite legale da non superare alla guida per i cittadini non rientranti nelle categorie per le quali il Codice della Strada non ammette l'assunzione di alcol (alcolemia = 0).

ALCOLEMIA

0,2 g/l	MASCHIO	1bicchier e	Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono disturbati
	FEMMINA	1bicchier e	leggermente ma aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una riduzione della percezione del rischio
0,4 g/l	MASCHIO	2bicchier i	Rallentano le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni ed i movi- menti o le manovre vengono eseguiti
	FEMMINA	1bicchier e	bruscamente con difficoltà di coordinazione
0,5 g/l	MASCHIO	3bicchier i	Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò controllare lo specchietto retrovisore o controllare le manovre di sorpasso se si guidano veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi ed uditivi edella conseguente capacità di reazione
	FEMMINA	2bicchier i	
0,6 g/l	MASCHIO	3bicchier i	I movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà visiva laterale è fortemente compromessa
	FEMMINA	2bicchier i	
0,7 g/l	MASCHIO	4bicchier i	I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l'esecuzione dei normalimovimenti attuati alla guida è priva di coordinamento, confusa e conduce sempre a gravi conseguenze
	FEMMINA	3bicchier i	
0,9 g/l	MASCHIO	5bicchier i	L'adattamento all'oscurità è compromesso accompagnandosi alla compromissione della capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri, delle traiettorie dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due autoveicoli se ne percepisce solo uno)
	FEMMINA	4bicchier i	

1,0 g/l	MASCHIO 6bicchieri	Ebbrezza franca e manifesta, caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono precario l'equilibrio. E' manifesta e visibile l'alterazione della capacità di attenzione, con livelli di capacità visiva minima e tempi di reazione assolutamente inadeguati, c'è maggior tendenza alla distrazione. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato e comunque in maniera inefficace a determinare un riflesso utile alla salvaguardia della propria e altrui incolumità. Il comportamento alla guida si caratterizza attraverso sbandate volontarie dell'autoveicolo o della moto, guida al centro della strada o in senso contrario, incapacità di valutazione della posizione del veicolo rispetto alla carreggiata. Le luci degli abbaglianti, le percezioni luminose intense, possono essere la causa determinante della perdita completa di un controllo già precario, provocando unaccecamento transitorio a cui segue un recupero molto lento della visione
	FEMMINA 4bicchieri	
≥1,0 g/l	Lo stato di euphoria viene sostituito da uno stato di confusione mentale e di totale perdita della lucidità con conseguente sopore e sonnolenza molto intensa. La probabilità di subire un incidente è di 10-25 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.	

Effetti a lungo termine sulla salute e sulla vita sociale

È importante ricordare che l'alcol etilico è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena (tumori maligni di cavità orale, faringe, laringe, esofago e fegato) e psicotropa (può dare dipendenza). Bere alcolici è quindi un comportamento a rischio; a basso rischio se l'assunzione avviene a stomaco pieno e a basse dosi (meno di 20g al giorno per le donne, meno di 40g al giorno per i maschi), ma può diventare dannoso/problematico con l'assunzione di dosi maggiori (più di 40g al giorno per le donne, più di 60g al giorno per i maschi) comportando danni fisici, psichici o sociali.

L'alcol dipendenza è un insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti. La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere. Parlando di alcolismo cronico è opportuno distinguere la condizione di Abuso alcolico definita come compromissione dell'esistenza correlata all'alcol, che interferisce con le normali funzioni dell'individuo dalla Dipendenza alcolica nella quale alla compromissione citata si associa l'evidenza dello stato di obbligo/necessità per il soggetto di assumere alcolici, accompagnato da un'aumentata tolleranza all'etanolo o a segni fisici di astinenza.

LAVORAZIONI PER LE QUALI È VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE E L'ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);
 - c) attività di fochino (articolo 87 del DPR 19 marzo 1956, n.302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (DPR 12 gennaio 1973, n. 145);
 - e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del DPR 23 aprile 2001, n.290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (DPR 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (DPR 30 aprile 1999, n. 162);
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236, 237 del DPR 27 aprile 1955, n. 547;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - ✓ addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - ✓ personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza

dell'esercizio ferroviario;

- ✓ personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- ✓ personale navigante delle acque interne;
- ✓ personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- ✓ conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- ✓ personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- ✓ responsabili dei fari;
- ✓ piloti d'aeromobile;
- ✓ controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- ✓ personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
- ✓ collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- ✓ addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- ✓ addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;

9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

➤ **POSSIBILI CONSEGUENZE IN FUNZIONE DELL'INOSSERVANZA DI NORME O DISPOSTI CONTRATTUALI**

La verifica dell'avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, o della loro somministrazione, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L. 125/01 e una sanzione penale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/08, in quanto rappresenta una violazione delle disposizioni aziendali da parte del lavoratore, può comportare inoltre una violazione sanzionata dal codice della strada, se rilevata nell'ambito dell'attività di guida.

Un ulteriore aspetto, da tener sempre presente è che l'assunzione/somministrazione di bevande alcoliche può comportare, sulla base dei disposti degli specifici contratti di lavoro l'attivazione di provvedimenti disciplinari.

➤ **SITUAZIONI DI RISCHIO**

Nell'Istituzione Scolastica non vengono distribuite e conseguentemente non vengono assunte bevande alcoliche. Al fine di evitare che possa determinarsi il rischio va garantita, in sede di convenzione, il divieto di somministrazione nelle mense, nei bar e nei distributori automatici. Pur in assenza di un valore di riferimento per il tasso di alcolemia nel sangue che consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza del lavoratore e di terzi, è prevista la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici tramite il Medico Competente.

➤ **MISURE DI PREVENZIONE**

Oltre al divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone vengono adottate specifiche procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche. Con analoghe finalità i lavoratori vanno informati sugli effetti dannosi dell'alcol;

- sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l'assunzione di alcol;
- che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a "zero";
- che l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività lavorativa, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol;
- circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività; come avvengono le procedure di verifica; quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
- sui programmi terapeutici di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

L'informazione, per ragioni educative, va estesa anche al personale non docente ed agli allievi.

PROCEDURE NELLA SCUOLA

Legge 30 marzo 2001 art. 15, n. 125 nei luoghi di lavoro e per la verifica di assenza di alcol dipendenza nei lavoratori ai sensi dell'articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

E' vietata l'assunzione di bevande alcoliche in orario di lavoro.

1. Durante la pausa pranzo e in generale nelle pause di lavoro è proibita l'assunzione di alcolici in quanto può poi comportare una alcolemia diversa da zero durante le ore di lavoro. Il datore di lavoro si impegna a non somministrare alcolici nelle mense aziendali e ad effettuare appositi accordi con gli esercenti esterni per evitare il consumo di alcolici durante i pasti consumati dai lavoratori. Non saranno rimborsati i buoni pasto comportanti anche il consumo di alcolici.

E' vietata l'assunzione di bevande alcoliche anche prima dell'inizio del turno di lavoro.

2. Violazione del divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori o sospetta violazione (ragionevole dubbio):

o il lavoratore viene visto bere alcolici in ambiente di lavoro o in pausa pranzo;

- il lavoratore si presenta al lavoro con alitosi alcolica, rallentamento dell'eloquio, andatura vacillante, incoordinazione, comportamenti rischiosi ed azioni contrastanti con le procedure di sicurezza aziendale, stato soporoso, elevata e immotivata litigiosità, ecc.

Procedure specifiche per la gestione dei casi di ubriachezza conclamata e per i casi di ragionevole dubbio:

- Nelle situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio di incapacità ad attendere alla mansione a rischio, la prima misura da mettere in atto è l'astensione e l'allontanamento del lavoratore da ogni mansione ritenuta pericolosa o rischiosa per il lavoratore stesso e per la collettività fino al ritorno alla situazione di compenso o benessere (art. 15 D.Lgs. 81/08 comma 1 lett. m). Segue l' accompagnamento coatto del dipendente a casa con presa in carico da parte dei familiari.
- Chiunque riscontrasse una situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla nell'immediatezza al datore di lavoro o preposto che darà disposizioni circa l'interdizione allo svolgimento della mansione a rischio. Tale obbligo vige particolarmente per i preposti/capisquadra che hanno compiti di sorveglianza e vigilanza in riferimento anche all'art. 19 comma 1a e 1f.
- A seconda delle condizioni cliniche del lavoratore e delle risorse aziendali potrà essere previsto l'accesso al pronto soccorso con chiamata al 118.
- Nei casi complicati di ubriachezza molesta dove c'è un ragionevole pericolo di

comportamenti antisociali e violenti saranno avvertite anche le FF.OO.

- Le situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, sono inoltre segnalate dal datore di lavoro o suo delegato, in forma scritta, al Medico Competente. Questi valuterà le condizioni del Lavoratore in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e suggerirà, se necessario, un cambio di mansione in base agli eventuali accertamenti sanitari del caso (art. 18, comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/08).
- Si ricorda che per le situazioni non comprese nelle lavorazioni indicate dall'accordo Stato-Regioni, il Datore di lavoro richiederà alla struttura pubblica una valutazione di idoneità al lavoro ex art. 5 Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori). Il ricorso al Collegio Medico ex art. 5 può essere fatto dal datore di lavoro anche per i lavoratori compresi nell'elenco dell'Allegato I al Provvedimento 16 marzo 2006. Se il lavoratore è un alcolista o, più probabilmente, un abusatore cronico, la valutazione supera l'ambito della mansione specifica e la non idoneità in questi casi sarà riferita all'attività lavorativa in genere.

Si ricorda che l'art. 15 della Legge 125 prevede (in analogia all'art. 124 del DPR 309 del 1990 sulla tossicodipendenza, cui fa esplicito riferimento) la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di tre anni per coloro che intendono intraprendere un percorso riabilitativo.

3. Procedure specifiche per la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza adottate dal Medico Competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria svolta ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

In assenza di indicazioni operative in merito alle procedure specifiche per la verifica delle condizioni di alcool-dipendenza, il Medico Competente adotta nell'ambito della sorveglianza sanitaria svolta ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs 81/08 la seguente proposta operativa di controllo da applicare a discrezione del MC in toto o parzialmente seguendo le fasi più sotto specificate.

Per tutti i lavoratori che svolgono mansioni comprese nell'Allegato I del Provvedimento del 16/03/06:

- ✓ Fase di prevenzione salute: informazione (anche durante ogni visita medica periodica, incontro programmato dal datore di lavoro, consegna di informativa all'assunzione)
- ✓ Fase A.U.D.I.T. (questionario Alcohol Use Disorders Identification Test) e/o eventuale verifica alcolimetrica collettiva concordata e programmata nell'ambito di un accordo tra RLS e DdL.
- ✓ Fase di controllo con accertamenti analitici consistenti in:
 - a. Esame emocromocitometrico completo, AST, ALT, Gamma GT, Acido urico, creatininemia, glicemia, trigliceridi ed esame urine per evidenziare alterazioni quali ad esempio anemia, macrocitosi, alterata funzionalità epatica (a discrezione del medico competente)

- b. C.D.T. (a discrezione del medico competente)
- c. Alcolemia (a discrezione del medico competente)

In caso di sospetto per riscontro di positività agli accertamenti di cui sopra, l'IDONEITÀ verrà sospesa per le lavorazioni a rischio e verrà valutata la necessità di inviare il lavoratore alla struttura sanitaria competente per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero.

- 4. Individuazione del personale preposto a vigilare sul divieto e delle persone da informare in caso di violazioni.

La scuola stabilisce che, oltre al datore di lavoro, gli addetti al primo soccorso, i preposti possano rappresentare le figure chiave nei casi di violazione de norma che vieta l'assunzione di bevande alcoliche nell'ambiente di lavoro. Questi soggetti, una volta individuata la violazione, lo comunicheranno al datore di lavoro.

E' chiaro che gli stessi devono essere adeguatamente formati a riconoscere e gestire i casi di ragionevole dubbio.

- 5. Procedure sanzionatorie condivise ed applicabili in concreto.

Si ricorda che in caso di ubriachezza conclamata del lavoratore i contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità di mettere in atto, nell'immediatezza della circostanza, provvedimenti disciplinari che saranno citati nel regolamento aziendale.

Questo regolamento dovrà essere condiviso con tutte le unità di personale della scuola e, ove presente con il personale del bar interno.